

Visto l'art. 12 del Regolamento recante le condizioni tecniche di minima per l'esercizio dell'attività commerciale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 37/09), l'art. 16 del Decreto in materia di mercati pubblici e commercio ambulante su aree pubbliche nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2018) e l'art. 30 dello Statuto dell'Azienda pubblica OKOLJE Piran S.r.l., il Direttore della società approva il seguente:

REGOLAMENTO DI MERCATO PER IL MERCATO IN PIAZZA DELLE ERBE A PIRANO

Art. I

Il presente Regolamento di mercato è valido per il mercato in Piazza delle erbe a Pirano, la cui gestione, manutenzione e soprintendenza è affidata all'Azienda pubblica OKOLJE Piran S.r.l. (in seguito: gestore).

Il mercato è finalizzato alla libera vendita al dettaglio, stabilita nel presente Regolamento di mercato.

Con il presente Regolamento di mercato si stabilisce il comprensorio del mercato, i posteggi di vendita, l'oggetto e le condizioni di commercio, l'orario di commercio, le modalità di mantenimento dell'ordine e della pulizia nonché i diritti e doveri del gestore e dei venditori.

Il comprensorio del mercato è definito nella rappresentazione grafica quale parte integrante del presente Regolamento di mercato.

Art. II

L'attività del mercato si svolge durante tutto l'anno. L'orario di esercizio del mercato (in seguito: orario di vendita) è dalle ore 7:00 fino alle ore 13:00. Il mercato si svolge dal lunedì al sabato, in via eccezionale anche di domenica e nei giorni festivi. Durante l'orario di vendita, ai venditori è consentita la vendita alle condizioni del presente Regolamento di mercato con il pagamento della tassa giornaliera oppure in base al contratto di concessione del posteggio di vendita per un periodo più lungo stipulato con il gestore (in seguito: venditori permanenti).

Art. III

I venditori dopo il termine dell'orario di vendita nei giorni feriali, di domenica e nei giorni festivi, possono svolgere l'attività di vendita al mercato in base al contratto di concessione del posteggio di vendita permanente oppure in base al contratto speciale stipulato con il gestore.

L'orario di vendita può essere anche prolungato. La Direzione della società approva la proroga con una delibera speciale.

I servizi igienici rimangono aperti per le necessità dei visitatori del mercato nel periodo estivo (dal 1/6 al 15/9) dalle ore 7:00 fino alle ore 23:00, invece nel periodo invernale (dal 16/9 al 31/5) dalle ore 7:00 fino alle ore 18:00.

Art. IV

Possono vendere la merce al mercato:

- commercianti, agricoltori e altri singoli,

- organizzazioni agricole e cooperative agricole, che possono vendere i propri prodotti,
- imprese commerciali e altre, che sono registrate per la vendita della merce del presente Regolamento di mercato,
- produttori agricoli autonomi, che possono vendere soltanto i propri prodotti agricoli; i proprietari di boschi possono vendere i propri alberi di Natale abbattuti alle condizioni del presente Regolamento di mercato,
- raccoglitori e coltivatori di fiori, di piante medicinali e funghi nonché altri frutti di bosco.

Gli agricoltori e altri singoli devono essere in possesso del certificato di produzione propria per la vendita della propria merce.

Art. V

Gli operatori commerciali vendono la merce nei posteggi di vendita, che sono stati assegnati loro dal gestore ossia dalla sua persona autorizzata. Il posteggio di vendita è rappresentato da una o più bancarelle o banchi di vendita ovvero solo una parte di bancarella in un determinato punto del mercato in base ad accordo giornaliero o al contratto di concessione del posteggio di vendita permanente. È consentito soltanto l'utilizzo di bancarelle e banchi di vendita, che sono preparati, conservati e messi a disposizione dal gestore.

Le bancarelle devono essere preparate adeguatamente per la vendita della merce e per conservare maggiori quantità di merce da terra nonché per proteggere la stessa dal sole.

Il posteggio di vendita può essere affittato giornalmente, pagando la tassa giornaliera o mediante contratto tra il gestore e l'operatore commerciale permanente, con il quale si stabilisce l'ampiezza e la posizione del posteggio di vendita, il periodo della concessione, l'ammontare e il modo di pagamento del canone nonché le altre condizioni della concessione.

Art. VI

La persona autorizzata del gestore ha il dovere di verificare se il venditore soddisfa le condizioni del presente Regolamento di mercato prima di stipulare il contratto con il venditore permanente ovvero prima di assegnare il posteggio di vendita in base al pagamento della tassa di affitto giornaliero.

Art. VII

Il venditore non può cedere il proprio posteggio di vendita a un altro venditore.

Se il venditore permanente non occupa il proprio posteggio di vendita entro le ore 9:00 del singolo giorno, il gestore può assegnare ad un altro venditore il suo posteggio di vendita per quel giorno. Il gestore può procedere allo stesso modo anche con il posteggio di vendita prenotato, che giornalmente non è occupato entro le ore 9:00.

Il venditore al termine dell'orario di vendita, eccetto se non diversamente regolato dal contratto con il gestore in conformità all'art. V del presente Regolamento oppure se vende la merce prima del termine dell'orario di vendita, deve pulire il proprio posteggio di vendita e consegnare lo stesso al gestore.

Non è permesso immagazzinare la merce dopo il termine dell'orario di vendita.

Art. VIII

Nel mercato è consentita la vendita di tutti i tipi di prodotti agricoli non trattati, verdure fermentate e frutta secca, fiori, piante medicinali, funghi e altri frutti di bosco nonché alberi di Natale.

Tutta la merce deve soddisfare tutte le condizioni riguardanti la qualità nonché le condizioni sanitarie e altre, stabilite dalle normative e dalle leggi.

Art. IX

La vendita di funghi è consentita solo alla condizione, che il venditore acquisisca prima il certificato di idoneità dall'istituzione competente, che deve avere con sé per tutto il periodo di vendita. I funghi devono essere contrassegnati con la denominazione locale e con la denominazione botanica in latino.

I venditori di alberi di Natale devono avere con sé l'autorizzazione all'abbattimento di alberi per tutta la durata della vendita e la merce contrassegnata con l'etichetta prescritta dall'organizzazione di economia forestale competente.

Art. X

Al mercato è vietata la vendita di:

- latte e prodotti lattiero caseari,
- bevande alcoliche,
- uova parzialmente rotte, rotte e sporche,
- carne e prodotti a base di carne,
- animali vivi,
- sementi, piantine e piante da vite innestate,
- medicinali e preparati a base di piante officinali,
- piante rare, protette e sconosciute.

La vendita di merce di bassa qualità e di origine vegetale, è consentita solo in determinati posti, separatamente dalla vendita di altra merce. Tale merce deve essere contrassegnata con il marchio »bassa qualità«.

Al mercato non è consentita la vendita di merce originaria da luoghi che sono decretati infetti.

Al mercato è vietato mercanteggiare.

Anche nell'ambito dell'orario di vendita (tra le ore 7:00 e le ore 13:00) non è consentita la vendita di prodotti industriali e artigianali nonché prodotti artigianali tipici. Al mercato la vendita di prodotti industriali e artigianali nonché di prodotti artigianali tipici è consentita soltanto dopo l'orario di vendita. Il venditore, a tale proposito, deve stipulare un apposito contratto con il gestore.

Art. XI

Tutta la merce deve essere esposta o conservata sulle bancarelle e sui banchi di vendita. Non è consentita la vendita da terra o dai veicoli. Soltanto la merce in grandi quantità, che è conservata in imballaggi adeguati e non è possibile vendere dalle bancarelle o dai banchi, può essere sistemata su palette di carico.

Art. XII

I posteggi di vendita devono essere contrassegnati con il nome ovvero la denominazione del venditore con il suo indirizzo, e precisamente su cartelli standard, che il gestore mette a disposizione dei venditori.

Art. XIII

Per la merce che si vende al mercato, la formazione dei prezzi è libera. I venditori hanno l'obbligo di esporre il prezzo attuale vigente sui cartelli standard, che vengono loro venduti o dati in uso con deposito cauzionale dal gestore. Sul cartello oltre al prezzo deve essere riportata anche l'unità di misura nonché il tipo di merce per cui è valido il prezzo.

Art. XIV

La merce che non si vende al pezzo, ma che si misura, è consentito venderla al chilogrammo, al litro e al metro nonché a maggiori e inferiori unità di tali misure. Per le misurazioni è consentito utilizzare soltanto strumenti di misura approvati dalle leggi vigenti.

Art. XV

Il venditore deve aver cura dell'ordine e della pulizia sul proprio posteggio di vendita. Deve maneggiare la merce in modo tale da garantire l'igiene irreprensibile e la qualità della merce. Nei posteggi di vendita i generi alimentari devono essere conservati in confezioni adeguate in cui sono protetti dall'inquinamento e da altri influssi nocivi.

Al mercato i generi alimentari devono essere genuini, non avariati e puliti. Gli ortaggi devono essere ripuliti dalla terra e dal marciume nonché non devono essere congelati, avvizziti o troppo bagnati. La frutta deve essere fresca e matura nonché non deve presentare segni di marcimento o la presenza di larve ovvero non essere altrimenti danneggiata. Il venditore deve immediatamente allontanare la merce avariata dal posteggio di vendita.

Il venditore non deve permettere agli acquirenti di palpare e scegliere i generi alimentari esposti.

I venditori per avvolgere i generi alimentari venduti agli acquirenti devono utilizzare carta idonea, pulita, non usata ovvero buste di carta o PVC. Non è consentito l'utilizzo della carta di giornale per avvolgere quanto acquistato.

Art. XVI

Le persone addette alla vendita al mercato devono aver cura del proprio aspetto e dell'igiene personale. Devono essere pulite e vestite in modo decente.

Art. XVII

Durante l'orario di vendita non è ammesso condurre cani al mercato.

Art. XVIII

L'accesso ai veicoli a motore durante l'orario di vendita non è ammesso eccetto ai veicoli per le consegne per le necessità delle organizzazioni commerciali e dei venditori nel periodo dalle ore 6:00 fino alle ore 9:30.

Art. XIX

Il gestore deve pulire la superficie utilizzata del mercato al termine dell'orario di vendita.

Art. XX

Il gestore ha l'obbligo di prendere provvedimenti per tutte le violazioni del Regolamento di mercato nell'ambito delle proprie competenze, prevenire ovvero informare gli organi di sorveglianza competenti.

Art. XXI

In caso di gravi violazioni del Regolamento di mercato o se le violazioni si ripetono, la persona autorizzata del gestore può revocare ai venditori il diritto di vendita al mercato.

Le contestazioni alle decisioni della persona autorizzata del gestore del capoverso precedente, sono esaminate dal gestore.

Art. XXII

Il Sindaco su proposta del gestore stabilisce con delibera l'ammontare delle tasse per l'utilizzo dei posteggi di vendita. Il Sindaco stabilisce con delibera anche le tariffe dei canoni per l'utilizzo del mercato nella stipulazione di contratti con i venditori permanenti, nei contratti

per la vendita al mercato fuori dell'orario di vendita nonché i compensi per la prenotazione del posteggio di vendita.

Art. XXIII

Il venditore permanente paga il canone per l'utilizzo del mercato entro i termini stabiliti dal contratto. Anche i venditori, che in base al contratto svolgono l'attività di vendita al mercato fuori dell'orario di vendita, pagano il canone entro i termini stabiliti dal contratto. Il venditore paga la tassa giornaliera prima di occupare il posteggio di vendita.

La persona autorizzata del gestore deve rilasciare la ricevuta per la tassa incassata, la quale deve essere conservata dal venditore fino alla fine dell'orario di vendita.

Art. XXIV

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di mercato cessa la validità del Regolamento di mercato per il mercato in Piazza delle erbe a Pirano del 27 agosto 2009.

Art. XXV

Il presente Regolamento di mercato entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Direzione della società e la conferma dell'organo competente della comunità locale.

Pirano, 12.04.2018
Numero: 407-2/2017

Pirano, 04.04.2018
Numero: 259/02-18

APPROVATO E CONFERMATO DA:
IL SINDACO DEL COMUNE DI PIRANO:
Peter BOSSMAN

IL DIRETTORE:
Alen RADOJKOVIČ, spec.manag.




JAVNO PODJETJE
AZIENDA PUBBLICA
OKOLJE
PIRANO d.o.o. ②
PIRANO s.r.l.

3f



OPREDELITEV PODROČJA TRŽNICE



<p>OKOLJE Piran, d.o.o. Arze 1b, 6330 Piran</p> <p>Referent za kataster: Ernest Brožič</p>	<p>Območje: ZELENJAVNI TRG - PIRAN (k.o. 2630 - Piran)</p> <p>Načrt: PODROČJE TRŽNICE</p>
<p>Sektor turistične infrastrukture</p> <p>Načrt: JT - 01/18</p> <p>Datum: marec 2018</p>	<p>Katastreki prikaz slojev:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VEKTORSKI ZARIS OBMOČJA TRŽNICE - DIGITALNI ORTO-FOTO (2015)